

di Eva Rigonat

L'ABBATTIMENTO DEGLI EQUIDI



• NEI FATTI

L'art.812 (e seguenti) del Codice Civile definisce l'animale ancora solo come res ma l'avergli riconosciuto lo stato di essere senziente ha generato un'ampia legislazione a tutela del suo benessere. Per effetto della normativa che consente al proprietario di destinare o meno il proprio equide alla Produzione di Alimenti per l'uomo (equide DPA destinati alla produzione di alimenti o non-DPA), in questa categoria, a parità di animale, all'interno semmai dello stesso allevamento, il veterinario, dipendente o libero professionista, si troverà a dover applicare nel prestare la sua opera, anche per la legislazione sul benessere oltre che per quella sul farmaco e il trasporto, due impianti legislativi diversi: quello sull'animale da reddito e quello sull'animale d'affezione. Per la vigilanza sul benessere in allevamento, il Veterinario Pubblico farà riferimento sempre alla L. 189/04 per tutti gli equidi e per gli equidi DPA anche al Dlgs 146/01 mentre dovrà attenersi anche al DPCM 28/2/03 (art. 2) e ai suoi recepimenti regionali, dove esistono, per quelli non-DPA. Il succitato DPCM infatti all'art.

Il veterinario si trova a dover applicare due impianti legislativi diversi: quello sull'animale da reddito e quello sull'animale d'affezione.

Il punto 2a) definisce “animale da compagnia” ogni animale tenuto... senza fini produttivi o alimentari. Chi scrive è consapevole che l'argomento è dibattuto e questo articolo, che non ha la pretesa di essere dogmatico, è solo un contributo.

MACELLO

Visti i dettami della L.189/04, per effetto della quale per un equide non-DPA, decadendo l'obiettivo della macellazione, l'abbattimento se non in particolari condizioni, si configura come reato di uccisione di animale, diventa fondamentale definire quali “necessità” ne consentano l'abbattimento senza incorrere nel reato di uccisione. Questa legge introduce nel C.P. Il reato “dei delitti contro il sentimento per gli animali” tutelando di fatto una nuova sensibilità dell'uomo, nuova sensibilità che non ammette l'abbattimento di un animale senza “necessità” laddove per necessità sono da intendersi (artt. 52 e 54 C.P.) la legittima difesa, lo stato di necessità per incolumità e (sentenza Corte Cassazione 28/2/97 n° 1010) “ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile”.

UCCISIONE

La Legge 189/2004 si applica sia agli animali DPA che non DPA; a quest'ultimi, però, le eccezioni previste per la soppressione non possono essere individuate nella "macellazione".

Ovviamente per gli equidi non-DPA la macellazione non è una necessità e non può essere una deroga in quanto a loro preclusa dall'opzione firmata dal proprietario. Le condizioni derogative al dettame relativo al divieto di uccisione dell'art. 3 riguardano la macellazione per i soli equidi DPA e altre da esaminare di volta in volta. Sicuramente le deroghe non contemplano l'ipotesi di una carriera sportiva o affettiva portata a termine per il giudizio o il sentimento del proprietario, così come non riguardano l'impossibilità a far fronte ad un impegno economico in relazione ad una terapia prospettata.

EUTANASIA

L'eutanasia per gravi condizioni di salute, come concesso per i cani dei canili e per i gatti delle colonie dalla L.281/91 art. 2.6 non è di fatto regolamentata precisamente per le altre specie animali d'affezione. Di volta in volta dunque il veterinario dovrà valutare, per similitudine con questa legge, per gli equidi non-DPA ma non solo, a quali condizioni derogative potersi appellare per un atto pietistico verso un essere vivente senza più possibilità di guarigione e in condizioni di sofferenza algica o psichica incompatibili con il suo benessere o con la sua natura nella consapevolezza che nella decisione di quel momento il suo operato affonda le radici più che nella Legge, nella sua professionalità, nella sua etica e dunque nel rispetto del Codice Deontologico fortunatamente oggi rinnovato. •

Si ringraziano per la disponibilità, il prof. Franco Pezza, Direttore della Scuola di Diritto e Legislazione Veterinaria di Milano e l'avvocato Daria Scarciglia.



**QUAGLIE - GALLETTI - PICCIONI
FARAONE - ANATRE - FAGIANI
PERNICI - UOVA DI QUAGLIA
PRODOTTI ELABORATI E COTTI**

Prima realtà italiana ad avere sviluppato l'allevamento di quaglie a terra e nel pieno rispetto dei ritmi di sviluppo. Più magri, con carne soda, compatta e saporita, questi volatili vengono allevati secondo i cicli del giorno e della notte e tutelati da ottimali condizioni igienico sanitarie; garantiti dal pieno rispetto delle norme CEE; l'azienda è certificata ISO 9001:2000 mentre ha implementato la UNI ISO 10939 per la rintracciabilità di filiera.

tel. 0541 627400 - 627185
fax 0541 686640 info@saigi.it

www.saigi.it